


IL RINASCIMENTO NELLE CORTI PADANE SOCIETÀ E CULTURA

Introduzione di Paolo Rossi



DE DONATO

IL RINASCIMENTO NELLE CORTI PADANE

SOCIETÀ E CULTURA

Interventi di

Paolo Rossi Giorgio Chittolini Lino Marini
Gilberto Tagliati Letizia Arcangeli Odoardo Rombaldi
Adriano Prosperi Albano Biondi Gabriella Zarri
Susanna Peyronel Lucio Gambi Luigi Balsamo Franco Cazzola
Francesca Bocchi Diego Cavallina Patrizia Landucci Ruffo
Luigi Belloni Alfonso Ingegno Gabriele Baroncini
Cesare Vasoli Paola Zambelli Ludovico Zorzi Gianni Venturi
Riccardo Bruscelli Emilio Faccioli Marino Berengo

De Donato

Questo volume raccoglie le relazioni svolte al convegno *Società e cultura al tempo di Ludovico Ariosto*, Reggio Emilia-Ferrara, 22-26 ottobre 1975.

© 1977 De Donato editore SpA
Lungomare Nazario Sauro 25 Bari
CL 07-0274-9

Indice

<i>Abbreviazioni</i>	9
Presentazione	11
Premessa di Paolo Rossi	13

LE CORTI E LO STATO SIGNORILE

Giorgio Chittolini	
Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento	23
Lino Marini	
Il governo estense nello stato estense	53
Gilberto Tagliati	
Relazione tra la famiglia Romei e la corte estense nel secolo XV	61
Letizia Arcangeli	
Feudatari e duca negli stati farnesiani (1545-1587)	77
Odoardo Rombaldi	
Terre di abati e di signori nella pianura di Reggio al tempo dell'Ariosto	97

LE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE E LE IDEE RELIGIOSE

Adriano Prosperi	
Le istituzioni ecclesiastiche e le idee religiose	125

Albano Biondi	
Streghe ed eretici nei domini estensi all'epoca dell'Ariosto	165
Gabriella Zarri	
Pietà e profezia alle corti padane: le pie consigliere dei principi	201
Susanna Peyronel	
I conventi maschili e il problema della predicazione nella Modena di Giovanni Morone	239

ASSETTO DEL TERRITORIO E VITA ECONOMICA

Lucio Gambi	
Per una rilettura di Biondo e Alberti, geografi	259
Luigi Balsamo	
L'industria tipografico-editoriale nel ducato estense all'epoca dell'Ariosto	277
Franco Cazzola	
L'evoluzione contrattuale nelle campagne ferraresi nel Cinquecento e le origini del patto di boaria	299
Francesca Bocchi	
Uomini e terra nei borghi ferraresi	329
Diego Cavallina	
L'editoria ferrarese nei secoli XV e XVI	341

LA CULTURA FILOSOFICA E SCIENTIFICA

Patrizia Landucci Ruffo	
Le fonti dei libri dell'Astronomia nell'Enciclopedia di Giorgio Valla	363
Luigi Belloni	
Jacopo Berengario da Carpi, chirurgo e anatomico del Rinascimento	379
Alfonso Ingegno	
La cultura filosofica e scientifica	389
Paolo Rossi	
La negazione delle sfere e l'Astrobiologia di Francesco Patrizi	401

Gabriele Baroncini	
Forma e ruolo dell'esperienza nel sapere di un medico e filosofo naturale dello studio bolognese: A. Achillini (1465-1512)	439
Cesare Vasoli	
L'astrologia a Ferrara tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento	469
Paola Zambelli	
Una disputa filosofica ereticale proposta nelle Università padane nel 1519	495

CORTE SCENA TEATRO

Ludovico Zorzi	
Il teatro e la città: ricognizione del ciclo di Schifanoia	531
Gianni Venturi	
Scena e giardini a Ferrara	553
Riccardo Bruscelli	
La corte di scena: genesi politica della tragedia ferrarese	569
Emilio Faccioli	
Scenicità dei banchetti estensi	597

CONCLUSIONI

Marino Berengo	607
----------------	-----

Franco Cazzola
L'evoluzione contrattuale
nelle campagne ferraresi del Cinquecento
e le origini del patto di boaria

1. *Premessa*

Le note che seguono raccolgono in forma schematica i primi risultati di una ricerca sui contratti agrari del Ferrarese nel secolo XVI e nella prima metà del XVII. L'argomento non è certamente nuovo per gli studiosi di storia locale, ai quali sono ben note le pagine che all'evoluzione contrattuale nelle campagne ferraresi ha dedicato Mario Zucchini¹. Le ragioni di un ritorno ad un argomento apparentemente ormai dissodato dalla ricerca storiografica sono di diverso ordine. In primo luogo va richiamato il fatto che l'esercizio dell'agricoltura rappresenta in età pre-industriale l'attività economica di gran lunga predominante; attorno alla produzione delle sussistenze gravita dunque gran parte dei rapporti fra gli uomini e fra le classi sociali. Una possibilità molto importante di analizzare la dinamica dei rapporti di produzione ci viene offerta dallo studio dei contratti agrari. Questi ultimi, come sostiene giustamente Giorgetti in un suo recente lavoro, esprimono infatti gli aspetti essenziali e riflettono le principali caratteristiche dei rapporti entro cui gli uomini vengono a trovarsi fra loro in relazione alla coltivazione della terra².

In secondo luogo, se possiamo dire di conoscere con sufficiente approssimazione la morfologia contrattuale delle campagne ferraresi in età medievale e moderna, ben poco sappiamo sulla genesi del sostanziale mu-

¹ M. Zucchini, *L'agricoltura ferrarese attraverso i secoli*, Roma 1967; inoltre, dello stesso autore: *Gli « Statuti » e l'agricoltura ferrarese*, in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », I (1961), n. 1, pp. 53-67 e II (1962), n. 4, pp. 64-77; Id., *Contratti e patti agrari nel Ferrarese dal Medioevo al secolo XX*, in « Rivista di Economia agraria », XXVIII (1973), n. 5.

² G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI ad oggi*, Torino 1974, p. 7.

tamento che avviene nei rapporti fra contadini e proprietari nei primi secoli dell'età moderna e che finisce per trasformare questa parte del dominio estense in una specie di isola contrattuale con caratteristiche atipiche rispetto alle circostanti regioni agrarie del Bolognese, del Modenese-Reggiano e dell'Emilia-Romagna in genere. In altri termini, non è stato ancora spiegato in modo convincente il perché della diffusione del contratto di *boaria* nell'agro ferrarese dei secoli XVI, XVII e XVIII, né tanto meno è stato chiarito per quale motivo i proprietari terrieri ferraresi continuassero ad estendere la conduzione a *propria mano*, cioè in economia mediante il sistema della *boaria*, nonostante gli agronomi locali sottolineassero la convenienza economica della conduzione a colonia parziaria³.

In terzo luogo, per concludere questa breve premessa, desidero ricordare che lo studio del mondo rurale e dei rapporti economici che in esso si svolgono può fondarsi su quelle fonti documentarie, straordinariamente ricche ma finora trascurate dagli studiosi di storia dell'agricoltura ferrarese, che sono i rogiti notarili. Sotto l'aspetto metodologico, la ricerca da me compiuta sugli atti dei notai ferraresi, proprio a causa della vastità dei fondi archivistici, risulta priva della necessaria sistematicità e deve essere considerata solo come primo sondaggio esplorativo⁴.

Alcune scelte di metodo compiute nel corso della ricerca vanno comunemente richiamate per meglio precisare i limiti di queste note. Innanzitutto, nonostante gli atti studiati si riferiscano ad un periodo ultrasecolare, l'attenzione si è concentrata sull'ultimo quarto del secolo XVI, che appare palesemente il più interessante per cogliere i segni dell'evoluzione nei rapporti di produzione dell'agricoltura ferrarese; inoltre, per le stesse ragioni, i contratti agrari presi in considerazione si limitano quasi esclusivamente all'affitto, alla *laboratura*, cioè al contratto colonico, e alla *boaria*, avendo ad essi assegnato un ruolo centrale nell'ipotesi di lavoro posta a base della ricerca. Altri contratti, come il livello, l'enfiteusi, la soccida, la *giovatica* sono stati rilevati solo in quanto direttamente collegati ai primi tre. Per i contratti riguardanti il bestiame, in particolare,

³ Si veda innanzitutto il confronto fra i due sistemi di conduzione fatto da Alberto Penna, sotto lo pseudonimo di Fabio Allegri, nell'operetta, tanto importante quanto poco nota, *Istruzione al fattore di campagna*, Bologna 1706; cfr. inoltre Paolo Sivieri Agosti, *La campagna inferma*, Ferrara 1717; la convenienza economica della conduzione a mezzadria è dimostrata ancora nella prima metà dell'800 da A. Casazza, *Stato agrario economico del Ferrarese*, Ferrara 1845.

⁴ I documenti utilizzati sono il frutto dello spoglio di un gruppo di venticinque notai ferraresi del secolo XVI e XVII, conservati in ANAFE presso l'ASF. Ulteriori ricerche sono state compiute nell'ABF e nell'ACF, entrambi depositati all'ASF. Alcuni documenti sono inoltre tratti dall'ACR, attualmente consultabile presso l'ACDF.

è apparso subito evidente il loro carattere accessorio rispetto al contratto di lavorazione, tanto che solo raramente essi compaiono in forma specifica.

Alcune parole infine per illustrare l'ipotesi di lavoro da cui ha preso le mosse la ricerca specifica sui contratti agrari.

Nel secolo XVIII l'economia rurale ferrarese presenta alcuni caratteri tendenzialmente omogenei, che, come si è detto, la differenziano rispetto a quella delle zone agrarie vicine dell'Emilia e della Romagna. I principali caratteri differenziali consistono in una relativamente maggiore ampiezza dell'unità colturale (il *versuro*) rispetto alle dimensioni medie del podere mezzadrile. In stretta connessione con questo tipo di unità colturale, appare ormai dominante e ben definito nei suoi aspetti fondamentali il sistema di conduzione in economia che fa capo al patto colonico di boaria⁵.

Le norme contenute nelle disposizioni statutarie dei secoli XIII-XVI e le altre notizie di cui disponiamo sulla situazione contrattuale nelle campagne ferraresi nel corso del Quattrocento e della prima metà del Cinquecento ci mostrano invece una realtà sostanzialmente diversa, analoga per molti aspetti a quella delle aree agricole nelle quali si è ormai consolidata la conduzione mezzadrile. Per citare un esempio noto, il *Conto de' Contadini* di Messer Ludovico Ariosto lascia intendere un rapporto contrattuale tra il poeta ed i suoi « lavoratori », molto simile alla mezzadria pura⁶.

Partendo dalla constatazione di questi dati di fatto non resta che collocare fra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento il periodo che vede una così profonda evoluzione dei rapporti contrattuali. La conduzione dei fondi in economia con boari comporta — è bene ricordarlo — alcuni cambiamenti essenziali nei rapporti di classe tra proprietari e coltivatori. Mentre il *lavoratore*, o colono, assume per certi aspetti la veste di « socio » del proprietario terriero, dal momento che conferisce nella produzione, oltre alla forza-lavoro propria e della famiglia, anche alcuni mezzi di produzione essenziali come il bestiame e gli attrezzi di lavoro (*biolcherie*), il boaro offre sul piano contrattuale solamente forza-lavoro, qualunque possa essere la forma della sua retribuzione. Da un punto di vista più generale egli si presenta espropriato dei mezzi di pro-

⁵ M. Zucchini, *Il contratto di boaria nel ferrarese nei secoli XVIII-XX*, in « Rivista di economia agraria », XII (1957), n. 3; Id., *Storia del versuro ferrarese*, in *Georgici Ferraresi del passato*, Bologna 1968; cfr. anche P. Niccolini, *La questione agraria nella provincia di Ferrara*, Ferrara 1907, pp. 39-80.

⁶ D. Zucchini, *Il « Conto de' Contadini » di Messer Ludovico Ariosto*, in « Annali della Società Agraria di Bologna », vol. LXII, Bologna 1934.

duzione, completamente subordinato alla volontà padronale nella conduzione tecnico-economica dell'azienda, privo di qualsiasi potere contrattuale che non sia quello derivante dalla quantità di forza-lavoro complessivamente erogabile dal suo nucleo familiare.

Rispetto alla conduzione capitalistica vera e propria la boaria rappresenterebbe quindi un momento intermedio. Restano infatti precapitalistici il vincolo contrattuale per l'intera famiglia colonica (gli *obbligati*), la relativa stabilità e la residenza sul podere, alcune forme di compartecipazione al prodotto. Per gli altri aspetti, invece, sembra ormai delineato un rapporto di lavoro di tipo capitalistico: i mezzi di produzione sono concentrati nelle mani del proprietario, che assume completamente a suo carico la gestione agronomica ed economica dell'azienda, appropriandosi di tutta la produzione mercantile; il sistema di retribuzione è ormai a salario, anche se sovente in forma mista, parte in denaro e parte in natura o con qualche forma di partecipazione ai raccolti.

La ricerca dei primi segni di questo sostanziale mutamento dei rapporti di produzione nel territorio di Ferrara deve, di conseguenza, concentrarsi su alcuni elementi fondamentali che possono essere così schematicamente enunciati:

1. come e perché i « lavoratori » ferraresi a cavallo fra Cinque e Seicento perdono i mezzi di produzione ed in particolare il bestiame da lavoro e con essi la loro forza contrattuale;

2. quali modificazioni intervengono sul piano dei rapporti di proprietà, dell'ordinamento culturale, dei rapporti di mercato, tali da orientare verso la conduzione in economia la maggior parte delle aziende agricole.

È evidente che ad interrogativi di questa portata non può essere data una risposta univoca ed esauriente e tanto meno da una ricerca fondata sull'esame di un certo numero di contratti. Questi ultimi tuttavia, per ipotesi, dovevano in qualche modo rivelare le prove del mutamento in corso, o almeno indicare in quali direzioni rivolgere nuove ricerche. Una volta precisati questi limiti appare legittimo procedere all'esame dei risultati ottenuti.

2. Il contratto di « laboratura »

La « laboratura », o *locatio ad laborandum*, è il patto colonico che definisce i reciproci diritti e doveri del coltivatore e del proprietario terriero o dell'affittuario, regolando in particolare i criteri di ripartizione del prodotto, gli obblighi di miglioramento imposti al colono, gli oneri accessori a carico di quest'ultimo e tutte le convenzioni particolari devianti rispetto

alle norme generali che si trovano sancite negli statuti di Ferrara dei secoli XV, XVI e XVII.

Circa il contenuto sostanziale del rapporto regolato con il patto di lavorazione, occorre ricordare che mentre il Niccolini lo assimilava alla mezzadria, piú recentemente Mario Zucchini ha sostenuto che il patto di lavorazione sarebbe invece un vero e proprio contratto di locazione col pagamento del canone in natura, pari alla metà del raccolto del grano, dedotte le spese di mietitura e battitura, la decima e le sementi⁷. Naturalmente in questa sede non interessa una discussione sugli aspetti giuridico-formali del contratto ma quanto esso ci può rivelare dei rapporti produttivi e sociali che lo hanno originato. Sotto questo profilo, e nonostante la formula notarile parli sovente di *locatio ad laborandum*, quasi tutti i ventisei contratti di lavorazione esaminati sottintendono un rapporto di colonia parziaria, sia pure abbastanza diverso da quello di mezzadria nella sua forma pura. Accogliendo la classificazione avanzata dal Giorgetti, la *laboratura* ferrarese rientrerebbe comunque fra i contratti parziari di tipo poderale e non fra le varie forme di affitto con corrisposta parziaria, mancando in essa ogni riferimento ad un canone ed essendovi invece ben individuabili il cointeresse del proprietario alla conduzione economica dell'azienda, la subordinazione del colono, la regolamentazione dei reciproci conferimenti di capitale e di scorte. È soprattutto nei conferimenti di capitale e di sementi che vanno intraviste le differenze della *laboratura* rispetto alla mezzadria, come vedremo piú avanti.

La durata del contratto di *laboratura* risulta espressamente stabilita in cinque anni in undici casi ed in sei anni in un solo caso, mentre per i restanti quattordici patti essa non viene definita. Va tenuto presente comunque che le norme relative alla disdetta erano già da lungo tempo codificate nelle disposizioni statutarie. Una così frequente mancanza di termini di scadenza del contratto costituisce prova ulteriore che la *laboratura* va annoverata fra i contratti di colonia parziaria e non fra quelli di locazione, almeno in questo periodo di marcata mercantilizzazione delle produzioni agrarie.

Sei contratti, inoltre, fanno esplicita menzione della presenza sulla possessione di un *castaldo*, le cui mansioni sembrerebbero in alcuni casi coincidere con quelle di salariato fisso di campagna, in altri casi con quelle di vigilanza sull'operato della famiglia colonica a tutela degli interessi del padrone. Piú in generale, possiamo supporre la presenza di un *castaldo* accanto al colono in tutti i casi in cui esista, accanto agli edifici colonici, una residenza padronale con annessi orti, giardini, pometi e chiusure per cavalli. La manutenzione della residenza dominicale in villa, il taglio del

⁷ M. Zucchini, *Contratti e patti agrari*, cit., pp. 148-9.

fieno, le potature e le zappature alla vigna, l'allevamento di animali domestici e di bachi da seta in società col padrone, la cura delle colombaie sembrano essere le mansioni più comuni di questo lavoratore agricolo, mansioni che appaiono anche esplicitate in contratti a stampa del secolo XVII. Le disposizioni relative ai castaldi nei contratti in esame riguardano l'obbligo imposto al colono di assicurare al castaldo la possibilità di eseguire quei lavori di campagna che la consuetudine vuole gli siano assegnati: la mietitura del grano della possessione, la zappatura delle viti e dei marzatelli, il taglio dei prati. Si tende cioè ad impedire che il colono il quale dispone di forza-lavoro abbondante nell'ambito del nucleo familiare sottragga al castaldo la parte del prodotto spettante a colui che esegue in lavori in questione.

Nel patto stipulato nel 1532 fra Gerolamo e Taddea Contugoni e il lavoratore Santo Forti si prescrive ad esempio che « li laboratori possano mieder de li formenti et zapar delli legumi suso di dicta possessione quando il castaldo serà fornito », vale a dire quando il castaldo avrà eseguito la quantità di lavoro che gli assicura una quota di prodotto commisurata ai suoi bisogni o prevista dalle consuetudini del luogo⁸.

Nel patto fra la signora Caterina Silvestri e il colono Domenico Vitali, del 1549, l'obbligo è invece più generico: « item che detto laborator sia obbligato a dar da zapar al castaldo et alli brazenti qualche poco »⁹. I *brazenti* di cui si fa menzione sono un'altra categoria di lavoratori agricoli, residenti in molti casi sullo stesso podere affidato alle cure del colono. La loro opera, retribuita con salario giornaliero e con quote della produzione, viene impiegata soprattutto nei lavori di sarchiatura, mietitura, fienagione, vendemmia, manutenzione e miglioramento del sistema scolante e in tutti i lavori ausiliari per i quali la forza-lavoro delle famiglie coloniche non è sufficiente.

Si incontrano di frequente i casi di *bracenti* ai quali viene affidata contrattualmente la lavorazione di un *casale* o di un *luoco*, vale a dire di appezzamenti di modeste dimensioni con una abitazione. In questi casi il bracente resta vincolato contrattualmente al padrone al pari di un « lavoratore » per quanto riguarda gli obblighi di coltivazione e di ripartizione del prodotto, pur non essendogli preclusa la possibilità di prestare la propria attività lavorativa per conto di terze persone. Un esempio di questo genere di rapporto è il patto col quale nel 1580 Lodovico Guallengui « conduxit in eius bracentem et pro suo bracente super casale ipsius M.ci D. Ludovici, positum in Villa Formegnana, Districtus Ferrariae, super quod stat de presenti pro castaldione Bartholomaeus Scavenus,

⁸ ANAFE, *Magnani Giovanni Maria*, Matr. 475, pacco 1.

⁹ ANAFE, *Silvestri Benedetto*, Matr. 502, pacco 11, c. 172.

Johannem de Gielminis, presentem, per annos quinque »¹⁰. I patti e le convenzioni sono le stesse che vigevano in precedenza con il castaldo e di cui Gielmini dichiara di avere piena conoscenza. Nel caso in esame la figura del bracente appare del tutto analoga a quella del castaldo, cioè intermedia fra il salariato fisso e il lavoratore con contratto parziario. Del resto la formula notarile impiegata per questo contratto è ancora quella di *locatio ad laborandum*.

La chiave decisiva per comprendere le differenze sostanziali fra queste categorie di lavoratori agricoli, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, resta dunque quella di valutare la forza-lavoro erogabile dal nucleo familiare. Lo *status sociale* di « lavoratore » può essere assunto solamente dal reggitore di una famiglia dotata della forza-lavoro necessaria per assolvere alle esigenze fondamentali di coltivazione di una possessione, unità culturale le cui dimensioni raggiungevano a quel tempo facilmente i 40-50 ettari.

L'altro elemento fondamentale discriminante è il possesso o la disponibilità di una quantità sufficiente di bestiame da lavoro. Il bracente coltiva il *casale* o il *luoco* prevalentemente con vanga e zappa, mentre il colono deve compiere operazioni fondamentali, obbligatorie a norma dello statuto, come l'aratura e l'erpicoltura ripetute degli appezzamenti entro i termini tecnicamente necessari per la semina e per una corretta coltivazione. Ciò presuppone la disponibilità di un tiro animale adeguato all'ampiezza del seminativo e alla tenacità dei terreni da fendere con l'aratro.

Per concludere questi brevi accenni alle varie categorie agricole diverse da quella dei *laboratores*, ricordiamo qui che la formula *locatio ad laborandum* ricorre anche nel caso di un ortolano. Il 17 maggio 1538 la signora Ginevra Sivieri prende Natale Bertolino come ortolano per la lavorazione di un orto e casale posto nella contrada di S. Benedetto, cioè entro le mura cittadine. I conferimenti di sementi, di pali e di sostegni e la ripartizione del prodotto devono avvenire per metà. A carico dell'ortolano restano obblighi particolari tra cui quello di far vendere i prodotti in piazza e di adibire a questa mansione un *fameglio*, quello di tenere una vacca in soccida dalla padrona ed eventualmente quello di ingrassare due porci tenendone uno per sé al momento della macellazione¹¹.

Ritornando al nostro contratto di *laboratura* per la coltivazione delle possessioni di media e grande ampiezza, occorrerà considerare il nucleo centrale delle determinazioni contrattuali, cioè i conferimenti e la ripartizione del prodotto fra proprietario terriero e colono.

La generalità dei contratti che si riferiscono a possessioni prevede il

¹⁰ ANAFE, *Gumbertini Giovanni Battista*, Matr. 635, pacco 1, c. 27.

¹¹ ANAFE, *Magnani Giovanni Maria*, Matr. 475, pacco 1.

conferimento a metà delle sementi per le cosiddette « blada alba », o biade bianche, o biade « da seghetto », cioè da falce messoria. In questa categoria di produzioni agricole restano compresi, come risulta dai contratti che li menzionano esplicitamente, il frumento, la segala, l'orzo, il farro, la spelta, il frumento marzuolo e la vecchia. La divisione del prodotto avviene in base ai conferimenti, e quindi a metà, una volta dedotte in via preliminare le quote di prodotto spettanti ai mietitori, le quote dette di « cavallatico » per la battitura del grano con cavalli, la decima ecclesiastica o laica e la semente necessaria per l'anno successivo.

Un diverso rapporto vige invece per le cosiddette « blada nigra », o marzatelli, o biade da zappa. Trattandosi di colture con preminente destinazione alimentare per i lavoratori rurali, per le quali è richiesta una maggiore erogazione di forza-lavoro manuale sia nella semina che nella sarchiatura e nella successiva raccolta, conferimenti e ripartizione del prodotto avvengono di regola nella misura di un terzo per la parte domenicale e di due terzi per la parte rusticale.

Mentre per le colture cerealicole la ripartizione a metà appare generalizzata, con sole tre eccezioni, la divisione delle leguminose da granella fra proprietario e coltivatore è soggetta a numerose varianti contrattuali, probabilmente in relazione alla diversità delle condizioni in cui operano le singole aziende agricole e alla maggiore o minore forza contrattuale del colono. Troviamo infatti in cinque casi la divisione a metà dei marzatelli, il che porterebbe questi contratti molto vicino alla mezzadria pura, e in altri tre casi l'obbligo per il colono di conferire tutta la semente, ferma restando la corresponsione al padrone di un terzo del prodotto. In un patto colonico la ripartizione consueta dei marzatelli è sottoposta alla condizione che il lavoratore esegua una doppia zappatura; in caso contrario si procederà alla divisione a metà. Nel contratto fra il signor Bartolomeo Brusantini e il lavoratore Gasparo Giacometti la ripartizione è invece stabilita nel modo seguente: « item che delli marzatelli un terzo sia di quello che li zapparà et governarà et gli altri doi terzi s'abbino da partire per metà fra il suddetto Sig.r Bartholomeo et il lavoratore suddetto »¹². Più avanti si specifica infatti l'obbligo per il colono di dare da zappare al castaldo « ogni sorta di marzatelli ».

Contratti anomali per quanto riguarda conferimenti e ripartizione del prodotto di cereali e legumi sono quelli stipulati dal reverendo Don Bernardino Conosciuti per la coltivazione di una sua possessione in Mizzana con i lavoratori Domenico Brusati nel 1587 e con Francesco Corradini nel 1594. A carico dei due coloni è l'obbligo di conferire due terzi delle sementi delle biade bianche, ivi compreso il frumento, e l'intera semente

¹² ANAFE, *Rondoni Alfonso*, Matr. 685, pacco 27, schede, 22 apr. 1596.

dei marzatelli, specificati nel contratto come fava, ceci, cicerchia, fagioli e lenti. La ripartizione del prodotto è invece quella consueta, a metà per i cereali e al terzo per i marzatelli¹³.

Ripartizioni ancora diverse sono applicate nei patti riguardanti possessioni situate in zone vallive o terreni a difficile scolo. Le difficoltà di coltivazione e la forte aleatorietà dei raccolti sembrano infatti essere alla base del contratto concluso dal Magnifico Giovanni Battista Mella per alcune terre poste sotto la tenuta di Piumana nella zona di recente bonificata del Polesine di S. Giovanni Battista. Il padrone concede al lavoratore un appezzamento di almeno 12 ettari già vallivi accontentandosi di un terzo delle colture cerealicole e di un sestò dei marzatelli. Tutte le sementi risultano però a carico del lavoratore¹⁴.

Per quanto concerne tutti gli altri prodotti che concorrono alla formazione del risultato economico della conduzione la regola generale resta ancora quella della divisione a metà. Ciò vale soprattutto per il vino, prodotto fondamentale della coltura padana promiscua, per la legna, i pali, il fieno, la paglia, lo strame, i vimini.

Per la coltivazione del lino, che esige un forte impiego di lavoro manuale soprattutto nelle fasi successive al raccolto, vengono generalmente applicate le regole valide per i marzatelli, con ripartizione ad un terzo per il padrone e due terzi per il colono. A quest'ultimo spetta tuttavia, in molti casi, l'obbligo di conferire tutta la semente. Talora per patto viene stabilita anche la quantità minima che il lavoratore deve seminare.

Verso la fine del Cinquecento appaiono sempre più frequenti nei patti colonici le disposizioni relative alla foglia di gelso, prodotto tipicamente mercantile in questo periodo che vede nel Ducato una forte espansione dell'allevamento del baco da seta e delle attività artigianali connesse alla lavorazione della seta¹⁵. Nei quattro contratti in cui viene ricordata la presenza del gelso si prescrive che la foglia sia tutta di parte padronale.

Molto spazio viene dedicato dalla normativa agraria ferrarese alle disposizioni che riguardano gli animali. Infatti, analogamente a quanto avviene nelle zone a mezzadria¹⁶, proprio gli apporti di scorte vive sono all'origine di potenziali conflitti di interessi fra proprietario e coltivatore. Soprattutto il bestiame da lavoro è un capitale che il colono ha tutto

¹³ ANAFE, *Naselli Scipione*, Matr. 781, pacco 1, c. 14 e *Rondoni Francesco*, Matr. 696, pacco 11, schede, 10 genn. 1594.

¹⁴ ANAFE, *Squarzone Domenico*, Matr. 772, pacco 4, 11 gennaio 1578.

¹⁵ Cfr. F. Cazzola, *Polemiche e contrasti per l'istituzione dell'arte della seta a Ferrara. (1595-1620)*, in «Economia e Storia», 1967, n. 3.

¹⁶ Si veda, ad esempio C. Poni, *Gli aratri e l'economia agraria nel Bolognese dal XVII al XIX secolo*, Bologna 1963, pp. 46-7.

l'interesse ad accrescere o quanto meno a conservare in buone condizioni, anche se ciò può andare a scapito delle coltivazioni.

Le clausole contrattuali che riguardano gli animali sono perciò soprattutto di carattere limitativo: si proibisce al lavoratore di tenere sul fondo bestiame grosso di sua proprietà diverso dai buoi da lavoro, consentendo al massimo il mantenimento di una o due scrofe e di un cavallo per l'uso personale del contadino. Un contratto giunge a porre limitazioni allo stesso bestiame da lavoro ammettendo la presenza sul podere di tre paia di buoi, di due manzi di razza pugliese e di una cavalla con un solo puledro¹⁷. L'adozione di queste restrizioni si accompagna generalmente ad altre disposizioni che riguardano da un lato l'uso dei prati e delle chiusure e dall'altro lato gli animali che il padrone si riserva di affidare in soccida al lavoratore.

L'uso di appezzamenti prativi e pascolivi e di quelli adibiti a serraglio per i buoi ad esclusivo vantaggio del lavoratore, insieme a quello della casa e del cortile, viene ricompensato dalla famiglia colonica mediante la periodica corresponsione di *onoranze* in natura e talvolta anche in denaro.

Sedici contratti dei ventisei esaminati prevedono l'obbligo per il colono di accettare animali in soccida dal padrone, quasi sempre escludendo o subordinando ad espressa licenza di quest'ultimo la possibilità di tenere soccide con terzi. Oggetto del contratto di allevamento sono soprattutto vacche, scrofe e cavalle. In un solo caso si fa menzione di un gregge di pecore. Nel patto fra la signora Margherita Sacrati e il colono Ercole Mazzocchi viene prevista una soccida anche per le api con l'impegno di « partire si come si costuma da altre persone »; il che starebbe a significare che anche il prodotto di questi piccoli animali rientrava nelle regole generali stabilite per la soccida¹⁸.

La durata della soccida coincide, mancando diverse determinazioni, con quella del contratto colonico. In caso di durata del patto non determinata è da supporre che dopo un certo numero di anni si procedesse alla stima del capitale e alla ripartizione dei nascenti a metà fra padrone e colono. Costui è tenuto, secondo la consuetudine o espressamente dal patto, a « dare le quindicine », cioè a portare al domicilio del padrone o ai suoi agenti burro, ricotta e formaggi ogni quindici giorni.

Per concludere questo esame panoramico dei rapporti economici intercorrenti fra famiglia colonica e proprietario terriero resta da prendere in considerazione un'ultima parte, molto importante, della normativa contrattuale: quella che riguarda i lavori di miglioria al fondo e l'impiego

¹⁷ ANAFE, *Naselli Scipione*, matr. 781, pacco 12, schede, n. 11.

¹⁸ ANAFE, *Squarzoni Domenico*, matr. 772, pacco 4, 8 novembre 1577.

della forza-lavoro contadina in servizi supplementari a tutto vantaggio del padrone. Appare intanto evidente che proprio questi sono i campi nei quali si manifesta la massima variabilità delle convenzioni contrattuali e dove traspaiono con maggiore chiarezza i rapporti di classe ed il grado di subordinazione della famiglia contadina agli interessi dei ceti possidenti.

I miglioramenti fondiari che il colono è tenuto per patto ad eseguire a sue spese riguardano la manutenzione e l'ampliamento della rete scolante, essenziali per l'esercizio dell'agricoltura in questa parte della pianura padana, l'allargamento delle piantate di alberi e di viti, la recinzione con siepi vive o con palizzate di tutti gli appezzamenti destinati ad orto, frutteto e chiusura per animali. Nei contratti presi in esame l'obbligo di scavare fossi di scolo varia da un minimo di 20 pertiche ferraresi ad un massimo di 100. Per quanto riguarda le piantagioni si va dall'imposizione generica di mettere a dimora tutte le piante che il padrone consegnerà a quello specifico di eseguire ogni anno un certo numero di propaggini di vite (*rebatidure*) o di piantare una certa quantità di salici, di noci o di altre essenze.

Oltre a quest'opera di vera e propria costruzione del paesaggio agrario ferrarese, che ha il suo momento fondamentale nell'allargamento della piantata di viti in filare maritate con sostegni vivi, e quindi nella continua espansione dei terreni cosiddetti *abbragliati* a scapito del seminativo nudo (terreni *campagnoli*), la famiglia colonica assume a suo carico altre gravose funzioni.

Ricordiamo in primo luogo i servizi di trasporto in città o ad altre residenze padronali di tutta la parte dominicale del raccolto, di legna, paglia, stoppie, materiali da costruzione. Alcuni patti prevedono che il colono sia obbligato ad eseguire carreggi anche altrove su richiesta del padrone, sia pure dietro il compenso corrente per simili servizi. Molto frequente è tuttavia l'imposizione di carreggi supplementari gratuiti, in qualche caso molto simili ad obblighi servili. Una clausola del contratto fra il signor Francesco Farolfi e il colono Alfonso Bozzoli prescrive che quest'ultimo sia obbligato « a venire a prendere i padroni con carro e buoi e condurli in villa e a Ferrara secondo sarà di bisogno, e fare in modo che le sue donne aiutino le donne dei padroni quando faranno bucato in villa »¹⁹. Carreggi gratuiti sono di regola previsti in caso di costruzione o di riparazioni straordinarie agli edifici colonici.

Abbastanza frequente è infine l'imposizione di un certo numero di giornate lavorative (*opere*) che il colono deve impiegare a servizio del padrone, ad esempio per segare fieno per i cavalli, per la vinificazione o

¹⁹ ANAFE, *Naselli Scipione*, matr. 781, pacco 12, schede, n. 11.

il travaso dei vini in primavera, per aiutare i muratori in caso di costruzione, ecc.

3. L'affitto

Sul finire del secolo XVI, mentre il patto di *laboratura* comincia ad apparire solo sporadicamente fra gli atti meritevoli di registrazione presso un notaio, il contratto agrario che si incontra con sempre maggior frequenza è quello di affitto. Lo spoglio, peraltro non completo, degli atti di soli quattro notai ferraresi è bastato a riportare alla luce piú di una cinquantina di contratti di affitto relativi al solo venticinquennio 1575-1600, oltre a numerosissimi atti di carattere accessorio ad essi collegati, come inventari di scorte e di attrezzi agricoli, verbali di consegna, stime di bestiame, transazioni, ecc.

Questa dovizia di testimonianze documentarie in un periodo di tempo relativamente ristretto costituisce senza dubbio prova della ormai diffusa presenza di questo contratto agrario nelle campagne ferraresi del Cinquecento e, contemporaneamente, non può che rafforzare l'ipotesi di una profonda evoluzione in atto nei rapporti di produzione agricoli.

La diffusione dell'affitto nel Ferrarese è un fenomeno di non difficile spiegazione, trattandosi di un fenomeno comune ad altre regioni della Valle Padana e che può essere direttamente connesso all'evoluzione del quadro economico generale del periodo in esame. Gli storici hanno posto in evidenza i processi che in questo periodo portano al congelamento della ricchezza nella proprietà fondiaria e al trasferimento di capitali dal settore manifatturiero-commerciale a quello agricolo²⁰. Sono stati studiati gli effetti della cosiddetta « rivoluzione dei prezzi » del secolo XVI sui redditi e sui consumi ed in particolare sugli investimenti agricoli²¹. Per quanto direttamente ci interessa basterà accennare agli enormi investimenti di denaro del duca Alfonso II, in società con mercanti e banchieri di altre città italiane, per condurre a termine quella colossale impresa che va sotto il nome di Grande Bonificazione del Polesine di S. Giovanni

²⁰ Un panorama generale sulle tendenze in atto nell'agricoltura italiana nei secoli XVI e XVII ci è dato da A. De Maddalena, *Il mondo rurale italiano nel Cinque e nel Seicento (rassegna di studi recenti)*, in « Rivista storica italiana », LXXVI (1964), n. 2; cfr. inoltre, P. Villani, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario*, Bari 1968, pp. 117-25; R. Romano, *Agricoltura e contadini nell'Italia del XV e del XVI secolo*, ora pubblicato nel volume *Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento*, Torino 1971.

²¹ B. H. Slicher Van Bath, *Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850)*, trad. ital. Torino 1972, pp. 275-88.

Battista. Sempre nell'ambito dei domini estensi altre bonificazioni vengono intraprese dai Bentivoglio nella Bassa reggiana e nella Transpadana ferrarese²². Tendenze analoghe si manifestano in quasi tutta la valle del Po, specialmente in Lombardia e nel Veneto²³.

La spinta generalizzata al rialzo dei prezzi agricoli rappresenta un potente fattore dinamico all'interno del mondo rurale. In qualche caso essa finisce per dare avvio a rapporti di produzione di tipo capitalistico. Occorre tuttavia considerare che vengono rese possibili e convenienti anche altre soluzioni dal punto di vista economico-produttivo.

Una di queste è appunto la comparsa di un intermediario fra contadino e proprietario terriero, senza che vengano modificati nella sostanza i rapporti di produzione esistenti. L'aumento tendenziale della rendita fondiaria consente l'intrusione dell'affittuario intermediario, il quale assume come funzione principale quella di anticipare al proprietario assenteista la rendita sotto forma monetaria e di assumere su di sé gli oneri e i rischi della gestione, ritraendo il proprio guadagno soprattutto da una amministrazione più oppressiva a carico dei coloni, dalle speculazioni mercantili sulle derrate agricole, dall'usura praticata sia nei confronti dei contadini che verso gli stessi proprietari terrieri²⁴.

La maggior parte dei settanta contratti di affitto presi in esame nel corso della ricerca nasconde senza dubbio un rapporto di questa natura.

Pochi accenni, innanzitutto, sulle caratteristiche generali e sul contenuto dei contratti.

La dimensione economica dell'affitto è molto varia: si affitta tanto il piccolo casale arativo e vitato quanto la grande tenuta con cascina, i diritti di decima, gli usi, i livelli, i pascoli, le valli da pesca. Nella maggior parte dei casi l'affitto riguarda tuttavia una o più possessioni dotate di fabbricati rustici e talora di casa padronale. La durata del contratto non eccede di regola i cinque anni mentre abbastanza frequente è una durata limitata ad un triennio. Le clausole più consuete sono naturalmente quelle che mirano a salvaguardare il proprietario da uno sfruttamento del suolo contrario alle norme agronomiche e a garantire la buona conservazione o l'accrescimento del capitale fondiario ed agrario consegnato all'affittuario. Quest'ultimo, infatti, assume la conduzione quasi sempre senza disporre di scorte proprie, ivi comprese le stesse sementi.

²² G. Bonazzi Passerini, *Le terre della bonifica di Zelo e Stienta alla fine del secolo XVI*, in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », 1966, n. 4, pp. 363-78; M. Zucchini, *Bonifica Padana. Notizie storiche*, Rovigo 1968, pp. 22-31.

²³ Per il veneto si veda in particolare A. Ventura, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sull'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in « Studi Storici », 1968, n. 3-4, pp. 674-722.

²⁴ Cfr. G. Giorgetti, *Contadini e proprietari*, cit., pp. 378-87.

Rientrano nella normativa di salvaguardia il divieto o le limitazioni alla facoltà di *ristoppio*, cioè di seminare il grano sullo stesso appezzamento per due anni consecutivi, il divieto di seminare colture depauperanti come la melica e quello di tagliare rami se non dopo tre anni dall'ultima potatura degli alberi, l'obbligo di rimpiazzare gli alberi secchi e di incrementare la dotazione arborea del podere, l'obbligo di manutenzione della rete scolante e degli edifici rurali.

Altre clausole comuni a tutti i contratti sono quelle dette di *ristoro*: in caso di calamità naturali, di guerra o di peste, qualora il danno ai raccolti ecceda un determinato ammontare, il locatore si riserva la facoltà di scelta fra la riduzione del canone di affitto per una somma corrispondente al danno, stimato da esperti, e l'assunzione a suo carico di quel che resta del raccolto prorogando di un anno la durata della locazione.

Gli aspetti piú interessanti di questo tipo di contratto sono tuttavia quelli che ci consentono di valutare gli effetti della presenza di un affittuario sul tradizionale assetto della società rurale ferrarese.

Un primo sguardo, innanzitutto, alla collocazione sociale dei conduttori. I documenti che permettono un'attendibile identificazione dell'affittuario dal punto di vista sociale non sono molti. Per gli affitti piú modesti, quelli ad esempio riguardanti un *casale*, troviamo come affittuari un Battista Sapello, sarto, e un mastro Giannino Franchina, fruttarolo. Negli affitti di una o piú possessioni incontriamo invece un Francesco Maria Panizzato²⁵, notaio e cancelliere, il quale prende in affitto una possessione dai monaci di S. Paolo; Maffeo Bonomo, merciaio, affitta due possessioni del Priorato di S. Antonino; Angelo Lucidi²⁶, Camerlengo di Finale, compare prima come affittuario di una possessione con pascoli e cascina del nobile ferrarese Scipione Bonlei e dopo come affittuario di possessioni, terre, prati e case dei monaci di S. Paolo a Casumaro; Camillo Trinchetti, mercante di stoffe, affitta in società con un certo Modesto Modesti una possessione del signor Baldassarre Avogadri; i fratelli Giovanni e Gio. Domenico Baruffi, fabbri, assumono la conduzione di quattro possessioni e di tre casali dei conti Ercole e Tommaso Estensi Mosti

²⁵ Il Panizzato, in società con Paolo Guiorzi, era anche affittuario nel 1593 dei possedimenti Bentivoglio alla Riviera di Filo. Un certo Zane Maria Panizzato, forse fratello di Francesco Maria, era invece affittuario, sempre insieme col Guiorzi, delle risaie, terre e valli di Zelo di proprietà della stessa famiglia Bentivoglio. Cfr. G. Bonazzi Passerini, *op. cit.*, p. 378, nota 23.

²⁶ Anche Angelo Lucidi risulta affittuario dei Bentivoglio per i beni di Trecenta nel 1586. Tre anni dopo i marchesi Bentivoglio promuovono contro di lui una causa civile accusandolo di violazione dei patti e chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'eccessivo sfruttamento dei beni affittati: v. *Archivio Bentivoglio*, Lib. 69, n. 1; cfr. G. Bonazzi Passerini, *op. cit.*, p. 377, nota 22.

alla Selva di Crespino. Dediti a questa attività troviamo anche Giulio Bacchielli, mercante fiorentino, Lorenzo Campi, mercante ferrarese, gli ebrei Samuele Levi e Lazzaro Rabeno in società, il sacerdote don Leonardo Conosciuti.

Già da questo breve elenco si può notare che i locatori sono in gran parte nobili o corporazioni religiose. Essi vedono nell'affitto un sistema piú comodo di realizzazione della rendita e, talvolta, l'unico sistema di assicurarsi somme liquide senza ricorrere all'usura. L'abbazia di S. Bartolo affitta nel 1593 tutte le sue terre di Montesanto e S. Nicolò ai fratelli Abram e Bonaiuto Biondi ottenendo il pagamento anticipato del canone annuo, pari alla non indifferente somma di 4000 scudi. Pagamento anticipato del canone pretendono anche i nobili Fulvio Villafuori ed Ercole Bevilacqua.

Una volta delineate le figure dei locatori e dei conduttori occorrerà precisare il rapporto che viene a stabilirsi fra questi ultimi e i lavoratori della terra.

La normativa contrattuale riguardante i rapporti con i coloni non è presente in tutti i contratti di affitto. In alcuni è solo accennata, ad esempio con un richiamo all'obbligo generico di far rispettare i patti ai lavoratori, specie per la parte che si riferisce al cavamento dei fossi, alla piantagione di alberi e viti, ecc. Una serie numerosa di contratti riporta tuttavia esplicite disposizioni che riguardano i lavoratori del fondo, lasciandoci intuire alcune delle possibili conseguenze dell'ingresso dell'affittuario sul podere.

Innanzitutto viene frequentemente stabilito l'obbligo per il conduttore di lasciare le possessioni, l'ultimo anno della locazione, fornite di buoni lavoratori. Ciò lascia intendere l'esistenza di una preoccupazione del proprietario per eventuali cambiamenti che il conduttore potrebbe introdurre nei rapporti di lavoro. Nell'intento di ottenere il massimo guadagno possibile dall'affitto intermediario, il conduttore poteva infatti licenziare il precedente colono ed assumere una famiglia disposta ad accettare la lavorazione a condizioni piú gravose, in quanto meno dotata di bestiame da lavoro, di sementi e di scorte. Dal punto di vista economico la preoccupazione del proprietario di mantenere sulle proprie terre famiglie coloniche con sufficiente forza-lavoro umana ed animale e non oppresse dai debiti appare piú che giustificata.

L'affittuario aveva però davanti a sé la possibilità alternativa di condurre le terre a propria mano, cioè in economia mediante boari, braccianti ed altri salariati. In tal caso sarebbe venuta meno la continuità del rapporto di colonia parziaria e alla fine della locazione le terre rischiavano di restare incolte, prospettiva che per il locatore era ancor peggiore di quella di avere lavoratori non idonei.

La conduzione in economia da parte degli affittuari compare in pochi casi fra quelli esaminati, trattandosi in generale, come si è detto, di affitti intermediari. Questi pochi casi sono tuttavia idonei a fornirci alcune importanti indicazioni sul tipo di evoluzione in corso nei rapporti di produzione.

Il primo contratto interessante è quello stipulato nel 1587 da Angelo Lucidi, Camerlengo di Finale, con Scipione Bonlei, dal quale prende in affitto una possessione con cascina per sei anni²⁷. Insieme alla possessione vengono consegnati al Lucidi anche buoi e biolcheria, vale a dire carri, aratri, erpici ed altri arnesi normalmente conferiti dal colono, oltre alle scorte di sementi e fieno e alle masserizie da cascina. Il contratto porta una clausola consueta in tutti i casi nei quali è ipotizzabile una conduzione in economia da parte dell'affittuario: « Declarando che l'ultimo anno il detto Sig. Angelo habbia da restare lavoratore d'essa possessione ». Tenuto conto dell'elevata collocazione sociale del conduttore, l'unica interpretazione di tale pattuizione è quella secondo cui, in assenza di un colono, doveva essere lo stesso conduttore a rispondere di fronte alla pubblica amministrazione per gli oneri imposti a quella categoria di lavoratori agricoli, primo fra tutti quello del *lavoriero* agli argini del Po. Clausola analoga si ritrova nell'affitto stipulato fra il signor Flaminio Saracini e gli ebrei Samuele Levi e Lazzaro Rabeno. Questa volta tuttavia le parti sono invertite in quanto è il locatore che deve essere considerato alla stregua di lavoratore, dal momento della stipulazione fino alla presa di possesso dei beni da parte dei conduttori: « Restando il Mag.co Ms. Flaminio Saracino lavorator della possessione locata al M.co Ms. Samuele Levi Hebreo et Lazaro Rabeno s'intende esso Ms. Flaminio subjacere et essere obligato a tutti li patti et gravezze è stato per il passato il lavorator di detta possessione »²⁸.

In un altro affitto del conte Scipione Bonlei, stipulato nel 1592 con Cesare Zanibello e con Girolamo Zanoni si afferma: « Item, che li detti possano lavorar dette possessioni a sua mano, ma siano obligati osservar li patti [che] se li danno che sono tenuti li lavoratori »²⁹. Anche in questo caso tra i beni affittati è compresa una cascina con tutta la dotazione di bestiame da latte.

Il caso più interessante di conduzione in economia di terre prese in affitto resta comunque quello di un certo Lodovico Toffanino, sul quale abbiamo a disposizione maggior copia di informazioni. Incontriamo per la prima volta questo nome nell'atto col quale lo stesso notaio rogante,

²⁷ ANAFE, *Porti Antonio*, matr. 682, pacco 10, n. 2.

²⁸ ANAFE, *Rondoni Francesco*, matr. 696, pacco 11, schede, 30 dicembre 1594.

²⁹ ANAFE, *Porti Antonio*, matr. 682, pacco 12, schede, n. 29.

Francesco Rondoni, affitta al Toffanino alcune terre ed un casale di sua proprietà a Tamara nel 1593. Il 16 gennaio dell'anno seguente compaiono davanti allo stesso notaio il Toffanino con i fratelli Gregorio e Sebastiano Rizzi, i quali dichiarano di rinunciare a favore del primo alla loro parte nella locazione in società delle terre del Vescovo di Ferrara, con la seguente clausola: « che la rinuncia s'intenda non pure dei beni dell'affitto, ma anco della biolcharia et lavorasone ch'hanno in comune, dovendo quello a chi restarà l'affitto pagare all'altra parte *la sua parte della spesa del boaro* già pagata et similmente Ms. Ludovico sia tenuto in contanti restituirgli la sua parte della semenza sopra tutte le dette possessioni, così dell'affitto, come semenato a sua mano, secondo la lista del fattore; et detti Mag.ci Rizzi siano tenuti levare via li suoi bovi et biolcharia per la sua parte »³⁰. Il possesso da parte degli affittuari di buoi, biolcherie e scorte di sementi ci conferma che siamo di fronte ad una conduzione a boaria in piena regola.

Il 12 febbraio seguente il Toffanino prende in affitto, insieme al socio Giovanni Cabeo, l'intera Castalderia di Valdalbero del Conte Ercole Bevilacqua, con gelsi, cascina, 79 vacche da latte e gli arnesi relativi. I conduttori si impegnano a lasciare l'ultimo anno della locazione « un lavoratore o *bovari* sufficienti per lavorare detta possessione »³¹. La conduzione in economia con boari resta cioè a discrezione dei conduttori. Pochi giorni dopo il Toffanino prende addirittura in subaffitto dal tutore dei fratelli Tumiatì un'altra possessione, impegnandosi a pagare i 400 scudi che i sublocatori dovevano al proprietario per rata del canone annuo.

Il 15 marzo si ripresenta dal notaio Giovanni Cabeo, socio del Toffanino, con i due ebrei Abramo Teglio e Giacomo Bassano, ai quali si impegna a consegnare per cinque anni tutti i prodotti caseari della Castalderia di Valdalbero a prezzi determinati in contratto³². Giovanni Cabeo, come appare dal contratto di società stipulato col Toffanino il 27 aprile 1594 presso lo stesso notaio Rondoni, era subentrato ai fratelli Rizzi nell'affitto delle terre vescovili ed appare fornito, oltre che di ingenti capitali liquidi, anche di consistenti scorte agrarie. I due soci si impegnano a conservare ed aumentare il capitale di bestiami della società stabilendo che « cavalli, cavalle, buovi o vacche non si possino cavar dalle razze e armenti in modo alcuno per detti compagni, eccetto li vitelli poiesi ». Questi vitelli pugliesi, razza molto resistente da lavoro, venivano probabilmente allevati per la vendita, tanto che si conviene espressamente che solo per essi sia consentita la vendita a credito ai contadini « per ricevere

³⁰ ANAFE, *Rondoni Francesco*, matr. 696, pacco 11, schede, n. 264.

³¹ Ivi, scheda n. 25.

³² Ivi, scheda n. 45.

tanto formento o biade in pagamento »³³. A quanto risulta, il socio del Toffanino subentrerà nel 1595 ad Angelo Lucidi nell'affitto di tutti i beni di Trecenta, delle valli di Zelo e dei molini di Trecenta e di Filo dei Marchesi Bentivoglio³⁴. Al momento della società col Toffanino, Giovanni Cabeo era anche affittuario di diversi beni della Camera Ducale a Papozze.

Il documento che ci informa più completamente sulla vastità degli interessi economici di Lodovico Toffanino è l'inventario della sua eredità compilato dal notaio Giovanni Andrea Salvetti ma completato e pubblicato dal solito Rondoni dopo la morte del Toffanino avvenuta probabilmente nel giugno dello stesso 1594³⁵. L'inventario è importante in quanto prende in considerazione tutti i rapporti di debito e di credito che il Toffanino intratteneva con coloni, boari, castaldi e bracenti delle terre affittate. Come si è visto, in società con Giovanni Cabeo era stata affittata dal Vescovo di Ferrara la Castalderia di Sabbioncello, composta di cinque possessioni, un bosco, tre decime e cinque case da bracenti. Una delle possessioni era condotta in economia col boaro Alfonso Bolognesi, presso il quale risultano depositati un paio di buoi pugliesi ed uno di manzi rossi, i gioghi, un carro, tre aratri ed altri strumenti agricoli.

In società con il cognato Gio. Paolo Catinelli era stata invece affittata la Castalderia di Copparo, di ragione del duca Alfonso II, comprendente tre appezzamenti con casa da bracente, due possessioni a colonia parziaria, due altre condotte a boaria dai due soci, due casali con bracenti ed un appezzamento destinato ad allevamento di cavalli con fienile ed abitazione per il cavallaro. Altri nove bracenti ed usuari restavano debitori verso Toffanino e il cognato per affitti o usi relativi alle abitazioni. Sotto l'amministrazione diretta del Toffanino, oltre ad una possessione di sua proprietà, erano anche i beni della moglie, Violante Catinelli, consistenti in due possessioni condotte a colonia parziaria e in due altri appezzamenti più piccoli.

Infine, oltre alla Castalderia di Valdalbero dei Bevilacqua, alle terre del notaio Rondoni e a quelle subaffittate dai fratelli Tumiati, di cui si è già detto, il Toffanino conduceva in affitto anche un casale di messer Giovanni Ognibene ed una possessione con residenza padronale dei signori Cumani, gentiluomini di Padova.

Il notaio Rondoni, alla fine dell'inventario, giungeva a valutare in oltre 7000 scudi il debito complessivo del Toffanino per rate di affitti non ancora scadute e per debiti ad essi relativi. Questa somma, di per sé ragguardevole, era certamente inferiore di gran lunga al volume globale degli

³³ Ivi, scheda n. 175.

³⁴ Cfr. G. Bonazzi Passerini, *op. cit.*, p. 378, nota 23.

³⁵ ANAFE, *Rondoni Francesco*, matr. 696, pacco 11, schede, 1594.

affari gestiti da Lodovico Toffanino da solo o in società con altri affaristi-imprenditori suoi pari.

Verso la fine del Cinquecento figure di grandi affittuari e speculatori come il Toffanino, Giovanni Cabeo, Francesco Panizzati, Angelo Lucidi e Paolo Guiorzi non sono certamente isolate. Il Vescovo di Cervia, abbazie e corporazioni religiose, gran parte delle grandi famiglie nobili ferraresi e lo stesso Duca affittano volentieri intere tenute a persone che dimostrino di essere in grado di anticipare grosse somme di denaro e di liberare la proprietà dagli oneri e dai fastidi della gestione diretta dei possedimenti. Giovanni Buldrini con tre soci ebrei prende in affitto per la somma di 3000 scudi annui tutte le decime del Vescovado di Cervia ricadenti entro il ducato³⁶. Un certo Roberto Busello affitta per 3400 scudi dal conte Ercole Bevilacqua la Castalderia di Caprara³⁷. I monaci di S. Benedetto affittano nell'anno 1600 per la somma di 1000 ducatonì l'intera tenuta Pomposa, compresi i passi, le valli, l'osteria e la cascina³⁸. Dopo la devoluzione del ducato di Ferrara alla S. Sede il duca e diverse famiglie nobili si trasferiscono a Modena. La lontananza dai loro possedimenti non può che rendere sempre più conveniente l'intermediazione dell'affittuario.

Solo una ricerca sistematica, tuttavia, potrebbe fornirci un'idea approssimativa delle dimensioni rapidamente assunte dall'affitto intermediario nel territorio ferrarese a cavallo fra Cinque e Seicento. Ciò che preme qui sottolineare sono le possibili conseguenze di un simile mutamento nel sistema di conduzione dei fondi rustici.

Si è già osservato che fra i beni più frequentemente appetiti dai grossi affittuari vi sono le cascine e che, nell'ambito del grosso affitto, non mancano i casi di conduzione a boaria delle possessioni. Questa constatazione non legittima ovviamente l'ipotesi di un consistente sviluppo di rapporti capitalistici sulle terre del Ferrarese nella seconda metà del Cinquecento. Non mi sembra però di dover escludere la possibilità che, a lungo andare, sviluppi in senso capitalistico analoghi a quelli della vicina Lombardia avrebbero finito con l'affermarsi. I casi più sopra esaminati mostrano che le premesse di un'agricoltura capitalistica erano ormai operanti nel ducato di Ferrara a partire dalla metà del secolo XVI.

La boaria ferrarese, in ultima analisi, potrebbe essere considerata come fase di avvio del processo di accumulazione originaria del capitale che vede l'espropriazione e la proletarizzazione dei lavoratori agricoli. Tuttavia, mentre nelle pianure irrigue della Lombardia insieme con la condu-

³⁶ Ivi, scheda n. 28.

³⁷ ANAFE, *Rondoni Francesco*, matr. 696, pacco 3, 1583.

³⁸ Ivi, pacco 16, scheda n. 146.

zione a salariati prende slancio un processo di ricomposizione delle proprietà terriere e delle unità colturali funzionale alle esigenze dell'agricoltura capitalistica, con risultati ben visibili nel corso del Settecento, nella pianura ferrarese il processo appare interrotto o quanto meno distorto ed estremamente rallentato. Il colono ferrarese diventa proletario o semi-proletario ma l'affittuario continuerà a restare sostanzialmente un inter-mediaro senza trasformarsi in imprenditore capitalista. Il proprietario terriero finisce per trovare convenienza nella conduzione in economia con boari ma resta a lungo incapace di compiere innovazioni decisive nella tecnica agronomica e di rivoluzionare fino in fondo gli antichi rapporti di produzione.

Se sono valide queste considerazioni, prima di parlare della boaria appare legittimo avanzare qualche ipotesi di lavoro riguardo ai fenomeni che stanno alla base della crisi della colonia parziaria nelle campagne ferraresi del Cinquecento e che spingono al mutamento del sistema di conduzione.

L'esame dei contratti di *laboratura* ci ha fornito un quadro generale dei rapporti di coltivazione relativi alle unità poderali ferraresi agli inizi dell'età moderna. Di tali rapporti l'elemento centrale è costituito dal fatto che la qualifica di « lavoratore » conferisce una posizione relativamente elevata nella gerarchia rurale in quanto, come si è detto, essa presuppone la disponibilità di abbondante forza-lavoro familiare, degli attrezzi di lavoro, di scorte e soprattutto di una quantità di bestiame da lavoro commisurata all'ampiezza del podere da assumere in lavorazione. Le caratteristiche di tenacità dei terreni ferraresi rappresentavano infatti un fattore di rigidità nella conduzione colonica: l'aratura dei campi comportava un fabbisogno medio minimo di tre coppie di buoi per ciascun versuro, o aratro rovesciatore³⁹. Se l'ampiezza della possessione esigeva l'impiego congiunto di due aratri per eseguire in tempo utile la triplice aratura prescritta dagli statuti, il tiro di bestiame doveva essere almeno doppio.

L'abbandono della conduzione a colonia parziaria ed il passaggio a quella in economia con salariati potrebbe dunque trovare una prima spiegazione in una rarefazione progressiva delle famiglie coloniche dotate della quantità indispensabile di bestiame e di scorte. Il passaggio dalla *laboratura* tradizionale ad una conduzione a colonia ma con scorte prevalentemente padronali potrebbe rappresentare il primo passo verso la conduzione in economia. Anche di queste forme di transizione non mancano gli esempi.

³⁹ A. Penna (Fabio Allegri), *Istruzione al Fattore di campagna*, cit.; inoltre, M. Zucchini, *Storia del versuro ferrarese*, cit., p. 21.

Il 15 settembre 1577 Ercole Mazzocchi si obbliga, insieme alla sua famiglia e ai suoi fratelli, a lavorare la possessione Piumana della Signora Margherita Sacrati alle condizioni consuete della laboratura. Il contratto prevede tuttavia che la proprietaria sia obbligata a dargli in prestito tutte le sementi, l'intera biolcheria, che il colono si impegna a pagare nel corso dei cinque anni, e ad affittargli mediante *giovatica* un paio di buoi. La padrona anticipa inoltre al Mazzocchi tutto il fieno e gli concede in dono una castellata di vino. Come si vede, il rapporto colonico è ormai fortemente squilibrato a vantaggio del proprietario, al quale il contadino dovrà restituire, in detrazione dalla propria quota di raccolto, tutte le sementi anticipate, venti stara di frumento per la giovatica e il denaro per pagare gli attrezzi di lavoro ⁴⁰.

Un altro patto « anomalo » è quello con il quale Luca Pocaterra e suo figlio Giacomo si obbligano nel 1593 ad abitare come *lavoratori al quinto* su una possessione dei fratelli Bernardino e Giovanni Battista Perinelli. I padroni consegnano ai lavoratori i buoi e tutta la biolcheria, che dichiarano però di mantenere a loro spese. Segue poi la seguente clausola: « Item che noi padroni mettiamo ogni sorte di semente che si seminerà suso dita possessione et che li lavoratori le semina del modo che voremo noi et che nel tempo che si seminerà li formenti debano seminarli con due pioli se li seranno bestie » ⁴¹. Il riferimento all'aratura con due *piò* presuppone che la possessione fosse molto ampia e che di conseguenza esigesse un tiro animale doppio. Il contratto prosegue con disposizioni che sottolineano l'inequivocabile subordinazione della famiglia colonica ai proprietari. Questi ultimi si assicurano in realtà la semplice forza-lavoro dei coloni, in cambio di una partecipazione al quinto dei raccolti, compresi lino e marzatelli, riservandosi di usarla a loro piacimento, ad esempio mandando i lavoratori a *far biolche*, cioè ad arare per conto terzi. Del resto, piú avanti si impone ai coloni di « fare le vide della braia da Quartesana et quelle della Verone et quelle che facevano *quando vi stava per boari* ». Il passaggio dei lavoratori dalla precedente condizione di boari a quella di coloni al quinto si spiega forse con l'interesse dei padroni a conciliare alcuni vantaggi della colonia parziaria, ad esempio la possibilità di affidare vacche e porci in soccida al contadino, con quelli della conduzione in economia, reale presupposto di questo tipo di patto.

⁴⁰ ANAFE, *Squarzone Domenico*, matr. 772, pacco 4, 8 novembre 1577. Il canone di 20 staia di grano per una coppia di buoi appare quasi usurario, tenuto conto che negli altri patti di giovatica dello stesso periodo esso varia di regola dalle 10 alle 13 staia per coppia di buoi. Si vedano in ANAFE, *Gumbertini Giovanni Battista*, matr. 635, pacco 1, i tre contratti di giovatica rispettivamente del 2 novembre 1575, del 9 dicembre 1575 e del 17 ottobre 1579.

⁴¹ ANAFE, *Porti Antonio*, matr. 682, pacco 12, scheda n. 1.

Quali possono essere le cause di questi mutamenti nei rapporti di forza fra proprietari e coltivatori? La risposta non può essere univoca in quanto il fenomeno appare estremamente complesso e frutto di molteplici cause concomitanti.

Non vanno intanto trascurate le cause di ordine generale alle quali piú avanti si è accennato. La tendenza al rialzo dei prezzi nel periodo 1550-1620 può essere all'origine di un peggioramento generale delle condizioni dei coloni, comune anche alle zone della mezzadria appoderata dell'Italia centro-settentrionale. Il buon andamento dei prezzi può avere infatti stimolato i proprietari ad impadronirsi di quote maggiori di produzione agricola mediante inasprimenti dei patti e varie forme di oppressione dei coloni, senza quindi promuovere con investimenti un aumento della produttività media di cui anche i contadini avrebbero beneficiato. Il forte impiego di capitali nelle bonifiche cinquecentesche, essendo soprattutto rivolto a fini speculativi, non appare certo in contraddizione con questa tendenza.

La mercantilizazione dell'economia agraria, fenomeno caratteristico di questo periodo della storia italiana, si traduce il piú delle volte in un peggioramento relativo delle condizioni dei contadini, soprattutto a causa della piú evidente contraddizione insita nel sistema di conduzione a colonia parziaria. Quest'ultimo, infatti, consente al colono di partecipare solo in misura minima ai vantaggi di prezzi agricoli crescenti, essendo destinata gran parte della quota rusticale dei raccolti alla sussistenza alimentare della sua famiglia. Al contrario, finiscono per gravare sui contadini tutti gli svantaggi del rincaro dei beni non agricoli e dei servizi.

Se tutto ciò è plausibile, non è tuttavia sufficiente a spiegare le ragioni di una così diversa evoluzione contrattuale delle campagne ferraresi rispetto alle zone agrarie circostanti, nelle quali la mezzadria appoderata continuerà a resistere, nonostante tutto, fino ai nostri giorni. Bisognerà allora considerare l'entrata in campo di fattori locali e di cause specifiche collegate alla struttura fondiaria ed agraria della pianura ferrarese.

Non possiamo intanto escludere l'influenza di fattori demografico-sociali, quali potrebbero essere, ad esempio, una relativa scarsità nell'offerta di forza-lavoro colonica tradizionale. La mancanza di famiglie coloniche sufficientemente numerose e soprattutto dotate di proprie scorte potrebbe avere costretto i proprietari terrieri alla conduzione con salariati. Un'ipotesi di questo genere appare plausibile almeno per le zone adiacenti al comprensorio della Grande Bonificazione estense⁴². Dopo le opere di prosciugamento promosse dal duca e dai suoi soci risultò certamente alterato

⁴² G. Pardi, *Sulla popolazione del Ferrarese dopo la Devoluzione*, in « Atti e memorie della Deputazione ferrarese di Storia patria », vol. XX, Ferrara 1911.

il precedente rapporto fra superficie agraria e forze di lavoro. Si tenga inoltre conto dell'attrazione che potevano esercitare sui contadini le nuove terre bonificate di proprietà del duca, essendo queste ultime esenti dagli oneri rusticali e dalle altre *gravezze* che, come vedremo, colpivano le famiglie coloniche. Di una relativa scarsità di braccia nelle campagne ferraresi potrebbe costituire testimonianza la consuetudine di esentare dagli oneri comunali per due anni i coloni immigrati nel Ducato da altri Stati. D'altra parte, sembra accertato che la popolazione rurale ferrarese crebbe sensibilmente nel corso del Seicento, secolo nel quale la conduzione a boaria si andò generalizzando.

Siamo dunque di fronte a problemi che solo apposite ricerche di demografia storica potrebbero risolvere.

Un secondo tema di ricerca che merita considerazione per risalire alle origini del processo di proletarizzazione dei coloni ferraresi è quello che riguarda il sistema dei *Lavorieri del Po*, cioè degli oneri gravanti sui contadini per l'esecuzione delle opere di manutenzione pubblica del territorio, opere assolutamente indispensabili per l'esercizio dell'agricoltura in una campagna continuamente soggetta al pericolo di alluvioni dei fiumi ed in condizioni altimetriche che rendono quasi impossibile lo scolo naturale delle acque meteoriche.

Non è possibile esaminare in questa sede i vari aspetti, peraltro interessantissimi ai fini della storia dell'agricoltura ferrarese, del sistema di difesa collettiva dalle piene e di manutenzione delle opere idrauliche che fin dal secolo XII prende il nome di *lavorieri* e che si fonda sulla ripartizione del territorio in *polesini*, *guardie* e *serragli*, sull'organizzazione gerarchica di apposite magistrature comunali e su contribuzioni collettive di giornate lavorative da parte delle varie categorie di lavoratori agricoli. Rimando per questo ad alcuni lavori che Mario Zucchini ha dedicato all'argomento⁴³.

L'aspetto che più interessa il nostro problema è quello dell'impiego di forza-lavoro colonica ai lavori d'argine per periodi prolungati di tempo. Si tenga presente che per tutti i *rustici* il lavoriero era un obbligo di tipo personale: i bracenti lo assolvevano prestando solo un certo numero di giornate lavorative, mentre i coloni parziari dovevano contribuire, in proporzione alla quantità di grano seminata, con le cosiddette opere da *barozza*, mettendo a disposizione per molti giorni un uomo con il carro ed i buoi per i movimenti di terra.

La necessità di tenere impegnata lontano dal podere forza-lavoro colonica e di sottoporre a sforzi supplementari il bestiame da lavoro rappre-

⁴³ M. Zucchini, *Dai Lavorieri del Po ai consorzi di bonifica*, in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », 1966, n. 3.

sentava per il contadino non solo un onere gravoso ma poteva seriamente intralciare le operazioni colturali in quanto veniva ad aggiungersi all'obbligo di carreggi e di altre prestazioni gratuite a vantaggio del padrone.

Questa sorta di appropriazione in forma collettiva di pluslavoro contadino per difendere dall'acqua la proprietà fondiaria comincia tuttavia a divenire intollerabile proprio agli inizi dell'età moderna con l'estendersi dell'abuso nella concessione delle esenzioni. Senza contare le terre del duca, le piú importanti famiglie nobili, prelati e corporazioni religiose riescono ad ottenere per le proprie possessioni l'esenzione dal *lavoriero*, provocando in tal modo una situazione di forte squilibrio a danno dei contadini e dei proprietari non esenti, sui quali viene a gravare un carico contributivo di opere personali tanto maggiore quanto minore è il numero di coloro sui quali viene distribuito.

Le testimonianze di questo profondo disagio di una parte della popolazione rurale sono innumerevoli e si infittiscono ulteriormente durante i primi cinquant'anni di dominazione pontificia. Verso la metà del Seicento l'organizzazione dei Lavorieri è ridotta ad un punto tale, anche in seguito al generalizzarsi della conduzione a boaria, che il cardinale Cybo è costretto a trasformare in contribuzione monetaria quello che era stato un obbligo tipicamente personale dei contadini.

Testimoniano lo stato di disagio esistente nelle campagne a causa dei lavorieri le decine di lettere inviate ogni anno al Maestrato dei Savi, con le quali i proprietari non esenti si lamentano di non poter trovare lavoratori disposti a prendere a colonia le terre o le possessioni troppo gravate di lavoriero. Altrettanto numerose sono le lettere dei contadini che protestano per essere stati ingiustamente aggravati, che lamentano l'estendersi delle esenzioni e che chiedono temporanee dilazioni degli obblighi di prestazione personale dichiarando di non avere disponibili l'uomo o gli animali necessari per eseguirla⁴⁴.

In tutti i casi nei quali il lavoratore non riusciva ad ottemperare all'obbligo, o cercava in qualche modo di sottrarsi, si procedeva senza indugi al pignoramento. Per il contadino ciò aveva un solo significato: il sequestro dei buoi, con le conseguenze facilmente immaginabili.

Se questa singolare forma di oppressione fiscale sulle masse contadine può in qualche misura rappresentare un fattore di accelerazione del processo di espropriazione dei coloni ed essere quindi considerata fra le

⁴⁴ Le raccolte di documenti piú interessanti al riguardo si trovano nell'ACF. Si tratta delle lettere pervenute al Maestrato dei Savi e raggruppate per ciascun anno dal riordinatore settecentesco sotto la voce « Posizione di rescritti fatti dal Giudice e Maestrato dei Savi nel presente anno intorno al pagamento dei lavorieri » o scritte analoghe.

cause non ultime della loro progressiva proletarianizzazione, non vanno tuttavia trascurate le conseguenze di un'iniqua ripartizione dell'onere del lavoriero sul comportamento dei proprietari terrieri. I terreni esenti non solo avevano un valore piú alto sul mercato fondiario, ma consentivano anche al proprietario di ottenere dal proprio colono una rendita piú elevata, sotto forma di ripartizioni del raccolto diverse dal normale o di servizi supplementari imposti nei patti.

Ai proprietari non esenti restava un solo sistema concretamente attuabile per evitare alle proprie terre l'onere del lavoriero: quello di farle lavorare a propria mano con *famigli*, boari, o salariati fissi, i quali per legge erano esenti. Anche riguardo a questa tendenza non mancano testimonianze significative, alcune delle quali risalgono ad epoca antecedente a quella qui considerata.

Il 12 febbraio 1480 il duca rispondeva ad una supplica degli uomini di Bondeno i quali si erano lamentati « che li fussero alcuni cittadini che con *famigli et boj* facevano lavorar la sua terra et che per essere cittadini stavano exempti dalle gravezze rusticali »⁴⁵. Essendo il cittadino tenuto solo agli oneri dell'estimo civile, qualora avesse coltivato le terre in proprio non poteva essere considerato lavoratore e quindi obbligato al lavoriero.

Con una grida del 25 febbraio 1561 il duca Alfonso II ammetteva l'esistenza di « esenzioni parecchie concesse cosí per noi come per gli antecessori nostri et per altri » e riferiva di « molti artigiani et cittadini che si sono posti a far lavorar le loro terre o con *famigli*, o con denari, con opere, *tolte per non far lavoriero* »⁴⁶.

Il diffondersi della conduzione a propria mano per eliminare dalle possessioni l'onere di prestazioni personali che in qualche caso raggiungevano le 180 giornate lavorative all'anno, finí per imporre una prima riforma generale del sistema di esazione dei Lavorieri del Po, ad opera di Alfonso II⁴⁷. Con essa si cercò di imporre a tutti coloro che ormai conducevano in economia i propri fondi di accordarsi col Comune per corrispondere in denaro, in proporzione alla seminatura, l'onere del lavoriero. Fallirono invece miseramente tutti i tentativi di revocare le numerosissime esenzioni esistenti, causa prima di profonde sperequazioni fra i coloni.

Un'altra possibile spinta alla conduzione a boaria dei fondi agricoli può essere imputata ad un altro tipo di esenzioni e di privilegi di cui

⁴⁵ ACF, Lib. 9, n. 30, *Libro delle Commissioni Ducali per l'anno 1476*.

⁴⁶ ACDF, *Deliberazioni del Maestrato, 1542-1567*, busta segnata F, libro Z.

⁴⁷ *Ordini et provogioni sopra i Lavorieri del Po ed uffiziali a quelli deputati*, Ferrara 1580.

beneficiavano le terre di molti nobili, come i Bentivoglio, i Tassoni, i Bevilacqua, i Brusantini, gli Estensi Mosti ed altri che compaiono come locatori nei contratti di affitto esaminati. Si tratta delle esenzioni dalla gabella sui raccolti e del cosiddetto privilegio di *tratta*, che dava la possibilità di esportare liberamente al di fuori dello Stato le derrate agricole. Col crescere del grado di mercantilizazione dell'economia agraria questo genere di privilegi provocava una sorta di rendita differenziale a vantaggio dei beneficiari: grazie alla esenzione dalla gabella e alla possibilità di vendere su altre piazze gli esenti potevano spuntare prezzi di vendita del moggio di grano superiori a quelli correnti anche nella misura del 15-20 per cento.

I possedimenti terrieri esenti dal lavoriero, dalla gabella e con privilegio di *tratta* erano evidentemente l'obiettivo più ambito dal grande affittuario intermediario, il quale proprio dalle speculazioni di mercato traeva i maggiori profitti di gestione. Era perciò suo interesse appropriarsi della maggior quota possibile di produzioni mercantili, cosa che poteva facilmente ottenere eliminando la parte rusticale del raccolto mediante la conduzione con salariati e boari.

Emblematico in proposito è ancora il caso di Lodovico Toffanino e del suo socio Giovanni Cabeo, i quali ottennero dal conte Bevilacqua l'impegno di dare la *tratta* dei raccolti della Castalderia di Valdalbero ogni volta che i prezzi sulla piazza di Ferrara fossero stati inferiori a scudi 22 il moggio per il frumento, a scudi 18 per i legumi, a scudi 16 per il miglio, a scudi 12 per l'orzo e a scudi 10 per la melica. Ricordiamo che alcune delle possessioni di Valdalbero erano condotte dai due soci a boaria.

4. La boaria

Dopo avere sommariamente indicato alcune possibili ipotesi riguardo alle origini della boaria ferrarese, sarà opportuno illustrare i contenuti del nuovo rapporto che a partire dalla seconda metà del Cinquecento comincia a sostituire la colonia parziaria. Come era logico aspettarsi, trattandosi sostanzialmente di un rapporto di salariato, le testimonianze scritte sulla boaria sono scarse e di difficile reperimento fra le carte notarili. Una volta venuto meno il bisogno di definire contrattualmente i rapporti reciproci fra padrone e colono rispetto ai conferimenti di scorte vive e morte e alla divisione dei raccolti, il ricorso al notaio diviene superfluo. L'affermarsi della consuetudine rende infine inutile la stessa stesura per iscritto delle clausole relative al nuovo contratto di lavoro. Gran parte delle notizie raccolte sui rapporti intercorrenti fra conduttori di fondi e

boari sono quindi indirette. Solo in tre casi è stato possibile rinvenire atti di natura contrattuale o assimilabile.

Il 28 luglio 1576 il signor Lorenzo Tristani, agente e procuratore del conte Alfonso Estense Tassoni, con atto del notaio Michele Salani « conduxit Zaninum Pasellum filium quondam Johannis Lucae presentem per annos quinque proximos futuros incepturos in festo S.ti Michaelis anni presentis in boarium et pro boario supra una possessione quam ipse Ill. D. Comes conduxit a M.co D. Alfonso Alvaroto sita in villa Stientae Districtus Ferrariae »⁴⁸. Il detto Zanino si obbliga « cum uno boarollo » ad arare e a fare altri servizi necessari alla possessione. Sullo stesso atto, in lingua italiana, è trascritta la « Lista del salario che adimanda il boaro con il boarollo per andar all'Alvaretta ». La retribuzione risulta così composta: 42 stara di frumento e 1/3 del raccolto di marzatelli, una castellata di vino in graspe, due stara di legumi « da far menestra », 40 lire in contanti, due paia di scarpe, una per il boaro e una per il boarolo, un *temporale*, cioè un porco di pochi mesi, 20 libbre di olio, due quarte di sale e due legnari di legna da ardere. La lista si conclude con la seguente annotazione: « Adimanda poi di poter seminar stara 3 de semente de lino over da far del lino per potersi far delle camise ».

Come si può notare, la parte monetaria della retribuzione costituisce un elemento secondario, mentre fondamentali restano le componenti destinate alla semplice sussistenza del boaro, ivi comprese le scarpe ed il lino per confezionare camicie. Il diritto ad un terzo del raccolto dei marzatelli appare conforme alla consuetudine secondo la quale chi eseguiva le operazioni di sarchiatura aveva diritto ad un terzo del raccolto.

Il secondo contratto vero e proprio di boaria è del 4 luglio 1580. Con atto del notaio Giovanni Battista Gumbertini il magnifico Rinaldo Zerbinati, cittadino ferrarese, conduce Domenico Marchesini per suo castaldo e Gerolamo Borsetti per suo boaro nelle terre di sua proprietà a Villanova di Denore⁴⁹. Boaro e boarolo si obbligano assieme al castaldo ad eseguire i lavori ad essi rispettivamente assegnati. Il castaldo è tenuto a lavorare l'orto e i frutteti del padrone, alla manutenzione dei sentieri dell'orto e del cortile, a servire il padrone « quando gli comandarà », a mandare le proprie donne ad aiutare la padrona a far pane e a far bucato. Il padrone concede alla famiglia del castaldo viti e legna alla metà e vacche e pecore al terzo, oltre alla zappatura, alla mietitura e al lino « che possano fare da huomini da bene a giudizio di persone giudiciose ». Per il boaro gli obblighi sono invece generici: egli è tenuto a fare quello

⁴⁸ ANAFE, *Salani Michele*, matr. 661, pacco 1, 28 luglio 1576.

⁴⁹ ANAFE, *Gumbertini Giovanni Battista*, matr. 635, pacco 1, prot. 1580.

che gli verrà comandato dal padrone e in particolare a tenere e governare i buoi « da uomini da bene come vuole il Statuto di Ferrara ».

Il salario del boaro e del boarolo risulta così composto: 24 stara di frumento, 6 stara di marzatelli, una castellata di vino e scudi cinque d'oro, pari a poco più di 20 lire. Si può notare che la condizione salariale di questo secondo boaro è notevolmente inferiore e comunque diversa dalla precedente. Anziché la partecipazione al terzo dei marzatelli viene qui assegnata una quantità fissa di prodotto mentre sono assenti altre componenti del salario e i riferimenti alla possibilità di allevare maiali o altro bestiame minuto.

Un terzo esempio di rapporto di boaria ci è fornito da un'annotazione del fattore Vincenzo Lucchi in un libro di conti della casa Romei. Il fattore afferma di essersi accordato il 26 gennaio 1589 con Francesco Veronese, davanti a due testimoni, per assumerlo come boaro insieme al figlio. La retribuzione viene così stabilita: « Prima li dago de salario schudi diece fra lui e suo filiolo in ragion de anno; et li dago formento stara 24 et mistura stara 12 al anno per sua provision de tutti dui. Di più li dago grasso pesi uno et meglio et formaio pesi uno et meglio. Di più li dago vino puro mastelli 12 et altro tanto de vino boíto per tutti dui. Poi li dago quarte sei fasoli et uno paro di di scarpe per dito bovaro »⁵⁰.

Questo terzo contratto si avvicina molto al primo riguardo alle componenti monetarie e non monetarie della retribuzione, mentre, analogamente al secondo, sembra esclusa una partecipazione del boaro al prodotto dei marzatelli.

Nonostante le differenze riscontrate, il rapporto di boaria appare ormai chiaramente delineato come rapporto di lavoro salariato che esige la presenza delle due figure fondamentali del boaro e del boarolo, indispensabili nella divisione del lavoro attuata nella conduzione o boaria. Sulla ripartizione della famiglia boarile in addetti al bestiame e in addetti alle colture (*bragliani*) si viene gradualmente organizzando anche l'unità colturale tipica della boaria, il *versuro*, fondata su un preciso rapporto fra forza-lavoro, capacità di tiro del bestiame, superficie del seminativo e superfici destinate alle produzioni foraggere.

Un'interessante testimonianza in proposito ci viene fornita da un documento del 1635 conservato nell'Archivio della Casa Romei⁵¹. Si tratta degli atti processuali di una causa promossa dalla famiglia Cybo contro Gerolamo Romei nella sua veste di fidejussore di un affittuario insolvente dei Cybo, certo Giovanni Battista Perondelli. Troviamo in queste carte,

⁵⁰ ACDF, *Casa Romei, Libro di conti e pagamenti dal 1572 al 1583*, segn. B, filza XXIV, c. 142 V.

⁵¹ ACDF, *Casa Romei, processi, 1632-1635*, filza VI, lib. segnato B, cc. 153-68.

innanzitutto, una conferma delle ipotesi avanzate più sopra circa il ruolo svolto dall'affitto intermediario e dai privilegi di tratta e di esenzione nella diffusione della conduzione in economia. Il Perondelli aveva infatti ottenuto l'esenzione dalla gabella e l'impegno dei locatori di concedergli la *tratta* qualora il prezzo del grano fosse disceso al di sotto dei 18 scudi il moggio. Dagli atti processuali risulta però che l'affittuario, non pago, aveva violato le norme contrattuali ricorrendo largamente al ristoppio del grano, facendo pascolare bestiame prima del taglio del fieno e danneggiando la dotazione arborea con tagli di legname contrari ad una buona conduzione. Risulta anche che il secondo anno della locazione egli aveva licenziato il lavoratore di una delle quattro possessioni affittate sostituendolo con un boaro ed appropriandosi della parte rusticale del raccolto. Il che, a giudizio dei testimoni, era pienamente legittimo.

Interessante è poi la seguente testimonianza resa da Marco Tamarozzi, boaro, che aveva sostituito il colono parziario alla possessione Malunga: « *respondit*: quello è vero che il detto Sig. Perondelli l'ultimo anno dell'affitto lasciò quattro bovari serventi sopra detti beni, pagati delle loro provvigioni, ma che queste importino lire cinquecento oltre il salario ch'era obbligato io nol so; racconterò quello che diede a me e fu formo moggia 2 e $\frac{1}{2}$, un moggio di marzatelli, vino una castellata e $\frac{1}{2}$, quattro para di scarpe, un peso d'oglio, uno staro di sale et lire 60 de denari, cioè lire 30 per versuro, perché servivo con due versuri... ».

Sembra di poter dedurre da questa deposizione che si era ormai stabilita una relazione fra salario spettante alla famiglia boarile e dimensioni dell'arativo. L'espressione « servivo con due versuri » significa che la famiglia del boaro lavorava con due tiri di aratro, cioè su una superficie arativa doppia rispetto a quella consueta. La retribuzione doppia lascia intendere che grosso modo tale dovesse essere la forza-lavoro impiegata. Le quattro paia di scarpe comprese nella retribuzione ne sono indizio significativo.

Già nella prima metà del Seicento, parallelamente al diffondersi della conduzione a boaria, possiamo dunque considerare in piena formazione l'unità colturale caratteristica delle campagne ferraresi, anche se solo più avanti nel tempo essa assumerà la fisionomia definitiva che gli agronomi del Settecento ci hanno illustrato.